



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Lavori socialmente utili: a risarcire l'infortunio è l'INAIL e non l'ente utilizzatore

Autore: Redazione | 06/02/2013



È l'INAIL a risarcire gli infortuni avvenuti nel corso di lavori socialmente utili: la recente sentenza della Cassazione che chiarisce un punto controverso.

A risarcire il lavoratore socialmente utile per l'infortunio capitatogli durante l'attività di servizio non è l'ente utilizzatore, bensì l'INAIL. Lo afferma la Cassazione in una recente sentenza **[1]** che dirime un dubbio interpretativo in materia. La

Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che tra l'ente e il lavoratore non si crea un rapporto di lavoro subordinato, in quanto il contratto di l.s.u. ha solo natura **assistenziale**.

Dunque la richiesta di risarcimento per l'inabilità sul lavoro non va inoltrata all'ente che utilizza i lavoratori (per esempio, il Comune), ma all'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro.

L'ente utilizzatore potrebbe essere responsabile solo qualora non abbia adottato gli **accorgimenti necessari** e utili a impedire l'evento dannoso (per esempio: qualora non siano stati adottati i sistemi di sicurezza sul lavoro, specie per le attività pericolose) **[2]**.

Note

[1] Cass. sent. n. 2605/2013. **[2]** Responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.